COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

IL CONSIGLIO

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 151 DEL CONSIGLIO

relativo alla organizzazione di tre inchieste sui salari nell'industria manifatturiera

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 213,

Considerando che per assolvere i compiti che le sono stati affidati dal Trattato, in particolare dagli articoli 2, 3, 117, 118, 120 e 122, la Commissione deve conoscere la situazione e l'evoluzione dei salari nei sei paesi della Comunità per quanto si riferisce sia al costo della manodopera che al reddito dei lavoratori,

Considerando che i dati statistici disponibili nei sei paesi non consentono di effettuare validi confronti e che pertanto è necessario condurre inchieste sulla base di definizioni e con metodi uniformi,

Considerando che il miglior metodo atto per conoscere la situazione e l'evoluzione dei salari nell'industria manifatturiera è quello di procedere alla periodica ripetizione delle prime tre inchieste sulla situazione dei salari, condotte in applicazione dei regolamenti nn. 10, 14 e 28 del Consiglio, in base ai dati statistici relativi agli anni 1959, 1960 e 1961; tali inchieste comprendono la maggior parte delle industrie manifatturiere nei sei paesi della Comunità.

Considerando l'opportunità che il campo di applicazione delle inchieste possa essere modificato in futuro se ragioni di ordine tecnico lo richiedessero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'ambito delle inchieste periodiche sul costo della manodopera e sul reddito degli operai dell'industria manifatturiera, la Commissione svolge in base ai dati statistici dell'anno precedente nel 1963, 1964 e 1965, delle inchieste nei settori dell'industria manifatturiera enumerati negli allegati I, II, e III del presente regolamento.

Articolo 2

I datori di lavoro dei settori dell'industria manifatturiera (gli elenchi di questi settori figurano negli allegati I, II e III del presente regolamento) sono tenuti a fornire ogni tre anni, come indicato nell'articolo 1, alle condizioni qui di seguito fissate, le informazioni necessarie per determinare il costo della manodopera (operai e impiegati) e il reddito degli operai, risultanti dai dati contabili relativi all'intero anno considerato.

La Commissione modifica eventualmente, per motivi di ordine tecnico, in collaborazione e d'accordo con i servizi statistici degli Stati membri, l'elenco dei settori industriali riprodotto nell'allegato.

Le inchieste comprendono le imprese o gli stabilimenti che nel Belgio, nella Repubblica federale di Germania, in Italia e nei Paesi Bassi hanno occupato in media, nell'anno considerato, almeno 50 lavoratori, e nel Lussemburgo almeno 20 lavoratori.

Articolo 3

Le inchieste riguardano :

1. le spese per salari e le spese accessorie, in particolare le somme versate dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali, le altre prestazioni sociali, inclusi gli oneri risultanti da benefici volontariamente concessi e gli oneri riguardanti la formazione professionale dei lavoratori;

2. i contributi previdenziali obbligatori a carico dei lavoratori, ivi compresa la quota parte dei contributi a carico dei lavoratori il cui onere è assunto volontariamente dai datori di lavoro;

3. l'effettivo annuo medio dei lavoratori occupati nelle imprese e negli stabilimenti;

4. la durata delle prestazioni fornite dai lavoratori e la relativa retribuzione.

Articolo 4

I dati sono raccolti mediante questionari predisposti dalla Commissione in collaborazione con i servizi statistici degli Stati membri.

La Commissione determina, in collaborazione con i servizi statistici degli Stati membri, le modalità tecniche delle inchieste. Inoltre essa fissa, alle stesse condizioni, la data di inizio e di chiusura delle inchieste nonchè i termini per le risposte ai questionari.

Le persone tenute a fornire i dati risponderanno ai questionari, entro i termini fissati, in modo veridico e completo.

Articolo 5

La Commissione richiede ai servizi statistici degli Stati membri di raccogliere i dati e di procederne allo spoglio. I risultati globali delle inchieste, eccettuati i dati individuali, suddivisi per settori industriali, sono trasmessi alla Commissione.

Articolo 6

I dati individuali forniti nel quadro delle inchieste possono essere utilizzati unicamente per fini statistici. È fatto divieto di utilizzarli a scopo fiscale e di comunicarli a terzi.

Per le infrazioni alle disposizioni del comma precedente, in particolare per la violazione del segreto commerciale ed industriale, sono applicabili le disposizioni legislative vigenti negli Stati membri in materia di inchieste statistiche nazionali.

Articolo 7

Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, le legislazioni degli Stati membri in materia di inchieste statistiche nazionali sono applicabili per assicurare l'esecuzione delle inchieste di cui trattasi.

Articolo 8

Le spese sostenute per le inchieste dagli Stati membri sono imputate ai bilanci delle Comunità Europee sugli stanziamenti a tal fine previsti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1962

Per il Consiglio

Il Presidente

E. COLOMBO

ALLEGATO I

Settori industriali	Numeri della nomenclatura delle industrie stabilite nelle Comunità Europee (N.I.C.E.)
1. Industria dello zucchero	207
2. Industria della birra e del malto	213
3. Filatura e tessitura della lana	Parte di 232
4. Filatura e tessitura del cotone	Parte di 233
5. Industria delle fibre tessili artificiali e sintetiche	303
6. Industria della pasta per carta, della carta e del cartone	271
7. Industrie chimiche (esclusa l'industria farmaceutica)	Parte di 31
8. Industria farmaceutica	Parte di 31
9. Industria della gomma	Parte di 301 e 31
10. Industria del cemento	Parte di 334
11. Industria del grès, porcellane e ceramiche	Parte di 333
12. Industria dell'utensileria meccanica	Parte di 369
13. Industria delle costruzioni di macchine e di materiale elettrico	37
14. Industria delle costruzioni navali, riparazione e manutenzione di navi	381
15. Industria automobilistica (vetture e autocarri)	Parte di 383

ALLEGATO II

Settori industriali	Numeri della nomenclatura delle industrie stabilite nelle Comunità Europee (N.I.C.E.)
1. Industria dolciaria	208 e parte di 206
2. Industria delle conserve alimentari vegetali	203
3. Industria della pastificazione	parte di 209
4. Industria delle calzature di cuoio	parte di 241
5. Industria del legname tranciato per impiallaciature, del compensato e dei pannelli fibrolegnosi	252
6. Industria del mobilio in legno	26
7. Industria del vetro	332
8. Meccanica di precisione ed ottica	392, 393 e parte di 369 e 391

ALLEGATO III

Settori industriali	Numeri della nomenclatura delle industrie stabilite nelle Comunità Europee (N.I.C.E.)
1. Preparazione e inscatolamento di carne	Parte di 201
2. Lavorazione e conservazione di prodotti alimentari della pesca	Parte di 204
3. Maglieria	237
4. Confezioni (uomini, donne, ragazzi, ragazze)	Parte di 243
5. Trasformazione della carta; fabbrica di articoli di pasta per carta, di carta e cartone	272
6. Industrie poligrafiche	Parte di 280
7. Industria della concia e delle pelli	291
8. Industria della trasformazione di materie plastiche	302
9. Industria dei laterizi	331
10. Produzione e prima trasformazione dei metalli non ferrosi	344
11. Fabbrica di articoli in metallo	Parte di 35
12. Costruzione di macchine e trattrici agricole	361
13. Costruzione e riparazione aeronautiche	386